



“ASP GHIRLANDINA Modena”

“Servizi per persone con disabilità, accoglienza minori e fragilità”

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata ASP, trae origine dall'unificazione di ASP “PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SANGEMINIANO” costituita con provvedimento della Giunta Regionale n. 996 del 30.06.2008 e “CHARITAS ASP: servizi assistenziali per disabili” costituita con provvedimento della Giunta Regionale n. 2117 del 20.12.2007 ed assume la denominazione seguente:

“ASP Ghirlandina Modena”, l'ASP potrà affiancare alla propria denominazione ufficiale, per fini comunicativi, il seguente elemento descrittivo: **“Servizi per persone con disabilità, accoglienza minori e fragilità”** e il seguente logo



2. L'ASP ha sede legale in Modena, Strada Panni n° 199, sino ad eventuali successive diverse ubicazioni.

Articolo 2

Origini degli Enti confluiti nella nuova ASP

1) Asp Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano

L'Asp *Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano* presenta una storia articolata frutto delle fusioni tra enti che affondavano le loro radici nel neonato *Regno d'Italia*. L'IPAB *Patronato pei Figli del Popolo* era stato istituito in Modena nel gennaio 1874 ed eretto in Ente morale con RD 01.04.1886, mentre l'IPAB *Fondazione San Paolo e San Geminiano* sorgeva dall'unione del *Pio Istituto Orfanelle di Modena, detto Istituto S. Geminiano*, riconosciuto giuridicamente con RD. 31.5.1877 n.1609 e dell'*Educatorio Provinciale San Paolo* fondato dal Duca Francesco IV con atto del 07.01.1815, successivamente trasferito in gestione alla Provincia di Modena con R.D. 01.10.1865 ed eretto in Ente morale con Decreto 30.04.1871.

L'Asp *Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano* ereditava così, all'atto della sua costituzione avvenuta con DGR 996/2008, il testimone di una lunga tradizione di interventi sociali posti a sostegno e a tutela dei minori modenesi che versavano in condizioni di fragilità socioeconomica e risultavano esposti al rischio di esclusione e abbandono, cui si rispondeva garantendo loro, attraverso istruzione, accoglienza e assistenza adeguate, le opportunità di crescita che meritavano.

La nuova ASP in questo modo assumeva su di sé la finalità primaria e generale di organizzare ed erogare servizi rivolti a minori, reinterpretando il testimone morale conferito dalle proprie origini alla luce dei bisogni espressi dal territorio oggi, e orientando la propria attività nel rispetto di quei principi indicati dalla Legge Regionale n. 2/2003: riconoscimento della dignità della persona come fulcro di interventi personalizzati volti al sostegno, all'educazione e all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori.

A questi obiettivi si aggiungeva, inoltre, l'aspirazione di costruire un ambiente di lavoro sano e arricchente per gli educatori e operatori coinvolti, tramite la formazione continua, l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale, nella convinzione che solo in questo modo si potesse garantire un servizio di qualità capace di portare nuovo valore presso la comunità di Modena.

2) Asp Charitas: servizi assistenziali per disabili

L'Asp Charitas trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) denominata: "ISTITUTO CHARITAS" (che a sua volta nasceva dalla fondazione "Istituto Charitas" - Piccolo Cottolengo in Modena, realizzata da Mons. Ermanno Gerosa nell'anno 1942, della quale è stata data pubblicazione con atto notarile del 21/03/1950 e successivamente eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 267 del 16.02.1960), in "**Asp Charitas: servizi assistenziali per disabili**", per volontà espressa dal proprio Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 31 del 12.06.2006, in attuazione della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2.

L'Asp aveva come **finalità** l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a disabili, prioritariamente per l'ambito territoriale del Distretto di Modena, secondo le esigenze indicate dal Piano di zona del Comune di Modena – Distretto di Modena e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci.

L'Asp aveva come **mission** il "prendersi cura" di persone con disabilità intellettiva con alta dipendenza dai sostegni rispondendo alle necessità del territorio modenese per la continuità dell'azione di cura assistenziale per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno, offrendo un servizio di tutela sociale, di riabilitazione, di mantenimento e potenziamento delle abilità possedute, finalizzato al benessere globale della persona.

L'Asp ha impostato scientificamente la propria attività considerando gli aspetti significativi della ricerca sotto il profilo antropologico e tecnico, ispirando la sua azione al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2/2003, in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;

- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

L'ASP ha riconosciuto nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi, promuovendo la formazione come strumento della qualità ed efficacia degli interventi, favorendo l'integrazione professionale, lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale, il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP Ghirlandina Modena, è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con Deliberazione del Consiglio Regionale n. -----del -----, e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge Regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la propria attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP Ghirlandina Modena, accoglie e si prende cura delle persone che presentano necessità assistenziali, educative e relazionali legate a condizioni di disabilità e non autosufficienza. Inoltre, eroga servizi volti alla tutela e cura dei minori e al sostegno della genitorialità. Potranno essere attivati servizi per rispondere a nuove fragilità che potrebbero insorgere nel contesto cittadino sulla base di una evoluzione dei bisogni emergenti.
2. L'ASP ha come *finalità* la produzione ed erogazione di servizi integrati rivolti a persone/famiglie con bisogni complessi di natura socio-assistenziale e socio-educativa, generando maggior benessere attraverso il miglioramento della qualità di vita. L'orientamento di fondo è quello di cooperare con tutti i servizi del territorio ed in stretta connessione con la comunità al fine di realizzare servizi aperti alla città ed inclusivi. L'ASP inoltre opererà per sensibilizzare la comunità e garantire contesti esterni il più accoglienti possibile.
3. La *mission* dell'ASP è quella di offrire alle persone e alle famiglie progetti di vita il più personalizzati possibile.
4. L'ASP ritiene che ogni persona sia titolare di un proprio progetto di vita e che il compito della Comunità sia di fornire una pluralità di opportunità, tra le quali essa può scegliere, al fine di poter accrescere la propria esperienza interagendo con altre realtà della comunità locale.
5. L'ASP ritiene, inoltre, che prendersi cura di problemi complessi possa generare innovazione, favorendo così la ricerca e la formazione. La professionalità dell'ASP nel prendersi cura di ogni tipologia di fragilità nasce infatti dalla qualificata competenza maturata dal proprio personale in ambito educativo ed assistenziale.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP, ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4, in via principale per l'ambito territoriale del Distretto di Modena che coincide con il Comune di Modena.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali: Comune di Modena e Provincia di Modena.

2. Sono inoltre soci dell'ASP i seguenti enti privati:

a) Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

b) I seguenti Istituti bancari: BPER BANCA SPA - BANCO BPM SPA - FONDAZIONE DI MODENA.

3. La compagine societaria risulta pertanto così definita:

- Comune di Modena 73,2724%;
- Provincia di Modena 3,9755%;
- Arcidiocesi 17,3392%;
- Istituti bancari 5,4129%.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP produce ed eroga servizi, attività ed interventi sia di natura residenziale che semi-residenziale, di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, destinati a persone in condizioni di disabilità e non autosufficienza e di fragilità di varia natura.

2. L'ASP produce ed eroga anche servizi di natura educativa, soprattutto rivolti alle giovani generazioni e alle loro famiglie.

3. Possono essere progettati servizi innovativi sulla base dell'evoluzione dei bisogni emergenti.

4. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

5. L'Asp svolge i propri compiti istituzionali in coerenza con gli indirizzi e la programmazione del Comune di Modena, in qualità di socio di maggioranza e soggetto affidante delle attività attraverso i contratti di servizio e/o atti convenzionali. In tale ambito, l'ASP può operare in integrazione funzionale con l'Ausl di Modena e in raccordo

con l'Università di Modena e Reggio Emilia per la progettazione di interventi innovativi in campo socio-assistenziale, educativo e riabilitativo nonché per la formazione del personale. L'Asp può altresì attivare ulteriori collaborazioni con soggetti pubblici e privati coerenti con le proprie finalità.

6. L'Asp può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

7. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da Contratti di Servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. L'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi con compiti consultivi, di verifica sulla qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco del Comune di Modena o da suo delegato e dal Presidente della Provincia di Modena o da suo delegato, a cui sono assegnati le quote di rappresentanza fissate all'articolo 6, comma 3 dello Statuto. L'Assemblea dei Soci è composta inoltre dall'Arcivescovo Abate pro-tempore dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola o da suo delegato, a cui è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 3 e dal rappresentante degli istituti di credito ivi indicati, nominato congiuntamente dagli stessi.

2. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e deve essere, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; le deleghe rilasciate possono essere revocate in qualsiasi momento.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, di Presidente della Provincia o del Vescovo, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita in base all'ordinamento dell'Ente, in base alla legge e allo Statuto, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o del Vescovo decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, sottoposto a variazioni nella compagine a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei Soci svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai 30 milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai 30 milioni di euro;
- e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, con le modalità indicate al paragrafo 3 della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- i) indica al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali per la definizione del proprio regolamento di funzionamento;
- j) nomina, tra i propri componenti il Presidente dell'Assemblea dei soci;
- k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- l) approva il piano di rientro, di cui all'art. 26 comma 3, lettera f), ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio;
- m) ogni altra funzione assegnata dalla normativa regionale vigente";
- n) propone alla Regione la nuova suddivisione delle quote in caso di recesso da parte di un socio di minoranza, dando atto che il recedente non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Asp a titolo di quota di liquidazione. Il socio che intende recedere deve darne formale comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei soci e, per conoscenza, al CDA. Il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea entro 30 giorni, per espletare gli adempimenti conseguenti;
- o) promuove iniziative volte a mantenere viva la memoria storica e il patrimonio culturale delle ASP fondatrici.

2. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP, che garantisce il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi (tariffe) dei servizi e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali.

3. I disavanzi di gestione che non possono essere coperti da un piano di rientro, sono posti in capo ai Soci sulla base delle rispettive quote di cui all'art. 6 comma 3.

4. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Adunanze

La disciplina delle adunanze è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, a condizione che sia garantita al Presidente l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento. La disciplina di dettaglio è demandata al Regolamento di funzionamento.

Articolo 14

Convocazioni

La disciplina delle convocazioni è contenuta nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di almeno l'80% delle quote.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Sono valide le deliberazioni con voto favorevole dei soci che abbiano almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 90% delle quote di partecipazione come espresse al comma 3 del precedente art. 6:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico;
- c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) modifiche delle quote di partecipazione dei soci;
- f) proprio Regolamento di funzionamento;

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei Soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Modena e/o della Provincia di Modena. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco del Comune di Modena.

Articolo 19

Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2013 non possono essere erogati compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate per la partecipazione all'Assemblea dei Soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Assemblea.

Articolo 20

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da tre (3) membri, tenuto conto dell'equilibrio di genere ai sensi della L. 12 Luglio 2011. n. 120, scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Compete al Comune di Modena la proposta di due (2) membri del Consiglio di amministrazione. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum. Compete agli altri soci proporre l'altro membro del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge a scrutinio palese e con la maggioranza qualificata di almeno 2 voti su 3 nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23.

Articolo 22

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 23

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 24

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 25

Surrogazione -Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 26

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci;
 - f) proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte dai soci sulla base delle quote di partecipazione indicate all'articolo 6, commi 3.
 - g) assegna obiettivi e risorse al Direttore per la gestione operativa e verifica l'andamento quali -quantitativo delle attività.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 27

Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di **1** Consigliere di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci.
2. La disciplina delle convocazioni è contenuta nel regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, a condizione che sia garantita al Presidente l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento. La disciplina di dettaglio è demandata al Regolamento di funzionamento.

Articolo 29

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal regolamento.
5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 30

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'ASP a tutti gli effetti di legge. Egli rappresenta l'ASP nei rapporti con terzi e in giudizio, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci e può conferire procure nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare all'esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 31

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione può spettare, se deciso dall'Assemblea dei Soci con atto motivato che tiene conto della complessità gestionale dell'Azienda, un'indennità di carica come definita dalle deliberazioni ANAC e dalla disciplina regionale. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza come definito dalla disciplina regionale.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai 30 milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai 30 milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei Soci e scelta tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile, che si intendono sostituiti con le modifiche introdotte dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33

Deliberazioni

1. Le pubblicazioni vengono effettuate secondo quanto previsto dalle norme di legge.
2. L'ASP applicherà per quanto riguarda i documenti contabili quanto previsto dalle norme regionali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

Articolo 34

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. La durata del

contratto, rinnovabile, ha validità fino a 90 giorni successivi alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, al fine di garantire la continuità del servizio.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 35

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

3. Il Regolamento di organizzazione definisce le funzioni e i compiti del Direttore.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

2. Alle ASP si applicano le norme valevoli per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di finanza pubblica ed i principi di contenimento della spesa, e le norme statali previste per gli enti pubblici quali, ad esempio, quelle in materia di anticorruzione e trasparenza. L'Assemblea dei Soci dell'ASP, titolare delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Azienda, esercita le proprie funzioni dando all'organo di gestione indirizzi sul rispetto del complesso di norme sopra richiamate.

3. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i Responsabili degli uffici e dei Servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 38

Regolamenti

1. Tutti i regolamenti, ad esclusione del Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 12 lettera h), sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. I Regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Personale

1. Il personale già dipendente delle due ASP di cui all'articolo 1, conserva all'atto della costituzione della nuova ASP la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.

2. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dall'Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

4. È fatto espresso divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'ASP o al momento dello scioglimento, anche in forma indiretta.

Articolo 41

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito Regolamento coerente con lo schema tipo di Regolamento di Contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare, il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 42

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 43

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito Regolamento.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44

Servizio di Tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di Tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di Contabilità dell'ASP.

TITOLO VI

NORME GENERALI E FINALI

Articolo 45

Controversie

1. Nel caso di controversie tra Soci, sull'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, l'Assemblea dei Soci incarica una terna arbitrale di definire la controversia; i Soci sono tenuti ad attenersi alla decisione della terna arbitrale.

Articolo 46

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47

Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. L'unificazione con altre ASP ai sensi della L.R. 12/2013 art. 2, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblies dei Soci delle ASP che si unificano. L'ASP Ghirlandina Modena, adotta la delibera di unificazione all'unanimità dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con Deliberazione della Giunta Regionale, su conforme Deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili. In casi di gravi criticità l'estinzione può avvenire anche su impulso Regionale (art 25 comma 6 L.R. n. 2 /2003).
4. Con la Deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 48

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.